



# Comune di Ornago

## SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Provincia di Monza e Brianza

Via Santuario 6 – 20876 ORNAGO

c.f. 05827280156 – p.iva 00806390969

tel. 039-6286326 e-mail [poliziale@comune.ornago.mb.it](mailto:poliziale@comune.ornago.mb.it)

[www.comune.ornago.mb.it](http://www.comune.ornago.mb.it)

---

### Ordinanza n. 7/2025

#### OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA IN VIA CIUCANI PER RIMOZIONE DISSUASORI STRADALI IN CEMENTO.

**Esaminata** la situazione viabilistica che interessa Via Ciucani dal civico 8 al civico 10 in merito alla rimozione di dissuasori in cemento per garantire una maggiore sicurezza agli utenti della strada, in quanto i manufatti sono pericolosi per le manovre di sosta e per migliorare il decoro urbano dell'area interessata;

**Considerato** che la società RS6 DI ANDREA RIVA & C. SNC - P.I.: 04763910165 - C.F. 4763910165 con sede in Via LEGA LOMBARDA, 5 24061 ad ALBANO SANT'ALESSANDRO Email: [info@rs6snc.it](mailto:info@rs6snc.it) si è resa disponibile ad eseguire l'intervento di rimozione dei dissuasori ed al ripristino della sede stradale a regola d'arte;

**Considerata** che si rende necessaria l'emissione di un'ordinanza per l'istituzione temporanea di provvedimenti viabilistici specifici, dalle ore 07:00 alle ore 19:00 del giorno 8 marzo 2025;

**Esaminata** l'area interessata dai lavori nonché le modifiche viabilistiche temporanee;

**Appurato** che i lavori verranno realizzati dalla società denominata RS6 DI ANDREA RIVA & C. SNC - P.I.: 04763910165 - C.F. 4763910165 con sede in VIA LEGA LOMBARDA, 5 ad ALBANO SANT'ALESSANDRO;

**Visto** il D.Lgs 30.04.92 n. 285, recante il testo del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni e il D.P.R. 16.12.92 n. 495, recante l'approvazione del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

**Ritenuto** pertanto necessario, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale nonché per garantire il regolare svolgimento delle operazioni sopra citate, di dover introdurre una nuova disciplina della circolazione stradale nella zona interessata, così come indicato nel dispositivo della presente Ordinanza;

#### Visti:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992;

#### Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce "*strada*" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a

un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,

- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

**Richiamato** il *“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il “segnalamento temporaneo””* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226.

**Dato atto che** il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori;

**Visti** gli artt. 107 e 109 del D. Lgs n. 267/2000 e l'art. 4 del D. Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Dirigenti e/o responsabili di Settore / Servizio;

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 1 del 03/01/2025, mediante il quale è stata disposta la nomina della scrivente quale responsabile del Servizio di Polizia Locale;

#### **ORDINA**

1. **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO VIA CIUCANI DAL CIVICO 8 AL CIVICO 10** in corrispondenza del tratto interessato dai lavori sopra indicato, mediante collocazione della relativa segnaletica stradale, al fine di consentire la fluidità della circolazione viabilistica, nello specifico lungo la via Ciucani dalle ore 07:00 alle ore 19:00 del giorno 8 Marzo 2025, per la realizzazione dei lavori relativi alla rimozione dei dissuasori in cemento ed al ripristino della sede stradale a regola d'arte.
2. La comunicazione all'utenza di quanto sopra disposto mediante collocazione di segnaletica stradale certificata secondo le prescrizioni ministeriali e conforme alle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs 30.04.1992 e s.m.i) e del relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 16.123.1992 n. 495 e s.m.i.) da collocarsi a cura della società esecutrice dei lavori in premessa indicata, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, riportando sul retro dei segnali di prescrizione/obbligo gli estremi del presente provvedimento;
3. Ogni altro provvedimento od accorgimento adottato per la sicurezza della circolazione nella zona interessata;
4. Gli altri provvedimenti in materia di disciplina della circolazione in palese contrasto al disposto della presente Ordinanza sono da ritenersi temporaneamente abrogati.

#### **DISPONE**

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio online del sito istituzionale, al fine di darne adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge, la trasmissione alla ditta esecutrice dei lavori per l'apposizione della segnaletica verticale e orizzontale prescritta.

#### **AVVERTE**

Il transito pedonale dovrà essere garantito in totale sicurezza sui percorsi e/o marciapiedi se esistenti che non dovranno essere oggetto di alcuna occupazione.

Il richiedente che dovrà provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente ed a coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione. Al termine delle attività dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco.

Tutta la segnaletica prevista nella presente Ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal Decreto Ministero

Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002), dal D.M. 04.03.2013 e D.M. 22.01.2019, nonché dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i

L'Amministrazione Comunale è sollevata da responsabilità civili e penali per fatti derivanti dall'esecuzione dei lavori che potrebbero essere arrecati a soggetti terzi.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza è la Sig.ra Milena Zecca.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (norme sul procedimento amministrativo) e del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Gli Operatori del Comando di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Ornago lì 04/03/2025

Il Responsabile di Polizia Locale  
Comm. Milena Zecca